



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA di SASSARI

SINDACO

Ordinanza N. 9 del 26/02/2021

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di San Teodoro - RETTIFICA

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza contingibile ed urgente, n.8 del 25.02.2021, recante: “**Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3° della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di San Teodoro**”, sono state adottate, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per il Comune di San Teodoro, ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, a decorrere dalle ore 16.00 del 25 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi;

Preso atto del Decreto legge 23 febbraio 2021, n.15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19;

Appurato che, con il succitato provvedimento, sono stati introdotti taluni elementi di novità in tema di mobilità territoriale attraverso specifiche prescrizioni finalizzate a mitigare e contrastare l'emergenza sanitaria ancora in atto, disponendo nuova disciplina di limitazione alla mobilità limitatamente alla zona rossa;

Atteso che con la propria ordinanza, n.8/2021, è stata individuata quale zona rossa il Comune di San Teodoro per il quale è stata disposta l'applicazione delle misure più restrittive di cui all'art.3 del DPCM 14 gennaio 2021, tra le quali alla lett.d): “ *Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;*”

Ritenuto di dover parzialmente rettificare per la sopraggiunta modifica, dettata dal succitato D.L.15/2021, l'ordinanza n.8/2021 **abrogando per intero la disposizione di cui alla lett.d);**

Ritenuto altresì di dover integrare l'ordinanza n.8/2021 con **l'inserimento della disposizione di cui alla lettera s);**

Fatte salve tutte le restanti disposizioni emanate con l'ordinanza n.8/2021;

Richiamato il D.Lgs.n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA

la parziale rettifica della propria precedente ordinanza n.8/2021 con l'abrogazione per intero della disposizione di cui alla lett.d);

L'integrazione della propria precedente ordinanza con la seguente disposizione :

- s) *“Sono vietati gli spostamenti in ingresso, in uscita e in transito nel territorio comunale, verso le abitazioni private anche di parenti e amici, fatta eccezione per coloro che assistono persone non autosufficienti.”*

Per maggiore comprensibilità e chiarezza si riporta integralmente il testo dell'ordinanza n.8 del 25/02/2021 con la rettifica apportata:

“IL SINDACO

Visti:

- *la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*
- *l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*
- *il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis e dell'art. 4;*
- *la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;*
- *il D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”;*
- *il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
- *il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» del decreto-*

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»»;

- il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamate, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e in materia di contenimento di emergenza epidemiologica;

Vista la circolare del Ministero della Salute n.3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Richiamata la propria ordinanza n°07, del 22.02.2021, recante: “**Misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19: Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione D.A.D. in via precauzionale, delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del plesso scolastico di San Teodoro, dal 24.02/2021 e fino al 09.03.2021 e contestuale chiusura dell'asilo nido comunale dal 24.02/2021 e fino al 09.03.2021**”

Atteso che l'Autorità Sanitaria ha riscontrato diversi casi di positività al virus Covid-19, variante inglese, tra i cittadini del Comune di San Teodoro;

Considerato che:

- sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste, come rilevato a livello nazionale, una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;
- in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati nei giorni scorsi, come effettuato dalla ATS di Olbia, è emersa una situazione di criticità in esito a cluster, verificatosi presso due distinti nuclei familiari e diffuso tra il centro e le frazioni e provocato dal virus a variante VOC202012/01;
- dal tracciamento effettuato dalla Ats in collaborazione con gli uffici comunali il territorio comunale ad oggi presenta la seguente situazione : n. 20 casi accertati di positività;
- la “situazione attuale sembra confermare la necessità di un'ulteriore ed accurato monitoraggio della situazione epidemiologica”;

Vista la comunicazione dell'ATS, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, pervenuta tramite PEC in data 24.02.2021, prot.n° 2461, recante all'oggetto: “ Richiesta provvedimento di istituzione “Zona Rossa” per il Comune di San Teodoro”, con la quale è stata chiesta, vista l'impennata di “casi” della variante VOC 202012/01, diventata ingravescente giorno per giorno e per motivi di sanità pubblica, l'istituzione della “Zona Rossa” nel Comune di San Teodoro per un periodo di due settimane;

Vista inoltre la comunicazione dell'ATS, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, pervenuta tramite PEC in data 25.02.2021, prot.n° 2538, recante all'oggetto: “ Variante VOC 202012/001”, con la quale si comunica che a seguito di metodologia diagnostica di laboratorio è emerso che il focolaio di San Teodoro è legato alla sequenza molecolare della variante Regno Unito;

Ritenuto

- *obbligatorio dettare misure specifiche di restrizione per i prossimi 14 giorni durante i quali si procederà al costante monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica;*
- *che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche ed inderogabili o ad un particolare stato di necessità;*
- *utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di San Teodoro ;*

Ritenuto *inoltre che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio e che la messa in atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto l'auspicata ripresa delle attività, l'avvio della prossima stagione estiva ed il ritorno graduale alla normalità, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;*

Comunicata *l'adozione del presente provvedimento al Prefetto di Nuoro e all'Assessorato Regionale alla Sanità Regionale;*

Ritenuto *che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;*

Richiamato *il D.Lgs.n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA:

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per il Comuni di San Teodoro, a decorrere dalle ore 16.00 del 25 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono disposte le seguenti, ulteriori misure:

a) E' individuata quale zona rossa il Comune di San Teodoro per il quale si applicano le misure più restrittive di cui all'art.3 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito descritte;

b) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, nonché all'interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

c) È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all'abitazione di coloro che fossero alla data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;

d) DISPOSIZIONE ABROGATA

e) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del succitato DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff) del DCPM 14 gennaio 2021. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

f) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

g) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DCPM 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese;

h) sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva;

i) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

j) le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

k) è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al DPCM 14 gennaio 2021;

m) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale

presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. Gli Uffici Comunali sono chiusi al pubblico;

n) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza;

o) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;

p) E' disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

q) È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private;

r) È demandata alla Ats di Olbia di assumere, in accordo con il Comune di San Teodoro ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria, in caso di modifica della situazione epidemiologica;

s) “Sono vietati gli spostamenti in ingresso, in uscita e in transito nel territorio comunale, verso le abitazioni private anche di parenti e amici, fatta eccezione per coloro che assistono persone non autosufficienti.”

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto fino al 14° giorno successivo alla sua entrata in vigore. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente della Regione Sardegna, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale R.A.S., ai Prefetti delle Provincie di Nuoro e Sassari , ai Sindaci dei Comuni limitrofi.

.....OMISSIS.....

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto fino al 14° giorno successivo alla sua entrata in vigore. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente della Regione Sardegna, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale R.A.S., ai Prefetti delle Provincie di Nuoro e Sassari , ai Sindaci dei Comuni limitrofi.

DISPONE che la stessa venga notificata a:

- Tenenza Carabinieri di San Teodoro;
- Questura di Nuoro;
- Commissariato Siniscola;
- Guardia di Finanza della Provincia di Nuoro;
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- Compagnia Barracellare;
- Polizia Locale;
- Protezione Civile;

INFORMA

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa; la violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs.267/2000. Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

San Teodoro, 26/02/2021

Dott.ssa DERETTA RITA